

Permesso nascita figlio

In aggiunta al congedo obbligatorio (CON) e al congedo facoltativo (CFN) previsti dall'art. 4 della L. n. 92/12, al lavoratore padre è riconosciuto, a richiesta, 1 giorno di **permesso retribuito** da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Per i figli nati a far tempo dal 1° gennaio 2016 il numero delle giornate di permesso è elevato a 2. I permessi possono essere fruiti solo dopo aver utilizzato il congedo obbligatorio (CON).

In caso di parto gemellare o plurigemellare viene attribuita 1 giornata di permesso retribuito. Per i figli nati a far tempo dal 1° gennaio 2016, in caso di parto gemellare vengono attribuite 3 giornate di permesso retribuito, in caso di parto plurigemellare vengono attribuite 4 giornate di permesso retribuito.

### **COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO**

Il **dipendente** deve presentare, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, al Responsabile della UOG la [richiesta scritta](#).

Al rientro in servizio deve imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo **PRF**, allegando la richiesta scritta di fruizione del permesso.

Il **Responsabile della UOG** deve autorizzare il giustificativo utilizzando lo strumento della segreteria online

<b>Fonte normativa</b>	Accordo 07.10.2015
------------------------	--------------------

*Aggiornato il 18 gennaio 2016*